

CIRCOLARE INFORMATIVA 45/15

Milano, 25 agosto 2015

OGGETTO: Segnalazioni in Centrale dei Rischi del “debitore concordatario”.
Nota di chiarimenti della Banca d'Italia

Si trasmette, per opportuna informativa agli Associati, la nota di Banca d'Italia contenente alcune precisazioni in merito al trattamento segnaletico da riservare alle posizioni di rischio in essere nei confronti di debitori che abbiano formulato domanda di concordato preventivo (“concordato in bianco” o “concordato con continuità aziendale”).

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M.	Lina LONGOBARDI
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Renaud Bertrand SIMONS		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Costantino SCOZZAFAVA Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

Segnalazioni in Centrale dei Rischi del “debitore concordatario”. Precisazioni.

Con la presente comunicazione, anche in considerazione di quesiti posti sull’argomento, si forniscono ulteriori precisazioni in merito al trattamento segnaletico da riservare alle posizioni di rischio in essere nei confronti di debitori che abbiano formulato domanda di concordato preventivo (“concordato in bianco” o “concordato con continuità aziendale”).

Le precisazioni qui indicate integrano i chiarimenti già forniti con comunicazione del 7 febbraio 2014⁽¹⁾ il cui contenuto è di seguito brevemente richiamato.

Con la suddetta comunicazione sono stati precisati criteri segnaletici volti a non frapporre ostacoli all’eventuale risanamento dell’impresa, in considerazione dell’attenuata disponibilità d’informazioni nel periodo intercorrente tra la domanda di concordato e la conoscenza dell’evoluzione della proposta.

In particolare, è stato fatto presente che - a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo e sino a quando non sia noto l’esito della domanda - le esposizioni del debitore concordatario devono essere segnalate tra le inadempienze probabili ⁽²⁾, valorizzando in Centrale rischi la variabile di “stato del rapporto” con la qualifica “clientela con inadempienze probabili”, ovvero “clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti”.

Fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a. ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze;
- b. l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda di concordato.

Tutto ciò premesso, si precisa che per elementi obiettivi nuovi devono intendersi circostanze:

- sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all’omologa del concordato),
- ritenute idonee dall’intermediario segnalante a determinare l’inadempimento o l’annullamento del concordato,
- non coincidenti con il contenuto stesso della proposta concordataria,
- non connesse direttamente con l’iter procedurale previsto per il “concordato in bianco” o il “concordato con continuità aziendale (ad esempio, non è un elemento obiettivo nuovo il “differimento del termine” concesso dal giudice al debitore per la definizione della proposta),
- non dipendenti dalle valutazioni effettuate da altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi,

⁽¹⁾ Cfr. Bollettino di Vigilanza, n. 2/2014.

⁽²⁾ Come previsto dalla nota A. C. n. 58426 del 21.01.2015 – a partire dalla rilevazione dei rischi di gennaio 2015 – la qualifica “clientela incagliata” non forma più oggetto di segnalazione. Viene, invece, rilevata la qualifica di “clientela con inadempienze probabili”. Per la definizione di “inadempienze probabili” si rinvia alle istruzioni segnaletiche fornite per le segnalazioni statistiche di vigilanza (ad esempio, per le banche cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali).

– non legate a iniziative finalizzate a rafforzare le probabilità di risanamento o comunque il buon esito del concordato.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientrano tra gli elementi obiettivi nuovi l'asserita inadeguatezza della percentuale di soddisfo oggetto della proposta concordataria, l'inadempimento preesistente alla domanda (ovvero protrattosi in pendenza dell'iter di omologa), la richiesta del debitore di "nuova finanza", la dismissione di una parte del patrimonio aziendale dell'impresa concordataria, l'appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario, il "differimento del termine" sopra citato.

Viceversa rientrano tra gli elementi obiettivi nuovi la dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell'impresa nonché la dolosa sottrazione, ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo.

* * *

Le anzidette precisazioni si applicano anche ai fini delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio.

* * *

La presente comunicazione è emanata ai sensi degli articoli 53 e 67 e 108 del Testo unico bancario. Essa è pubblicata nella sezione "Vigilanza" del sito *web* della Banca d'Italia nonché nella normativa pertinente la sezione "Statistiche".

Roma, 10 agosto 2015